



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il giudice di pace, nella persona della dott.ssa Donata Di Chiara ha emesso

la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. 6936/2019 R.G. promosso da

contro

IL PREFETTO DI PALERMO

- Sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 14.05.2019;
- visto il ricorso depositato ex artt. 13, comma 8, del T.U. n. 286/1998 e 18 D.Lgs. n. 150/2011, da [REDACTED], nato in Senegal a Dakar il 11.05.1973, domiciliato in Palermo, in via Giusti n. 1, presso lo studio dell'Avv. Serena Romano e rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Belluccio giusta procura in atti;
- visto il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo in data 07.04.2019 con il quale è stato disposto l'allontanamento dal territorio dello Stato del ricorrente, con accompagnamento coatto alla frontiera, perché illegalmente presente sul territorio nazionale;
- vista la regolarità delle notifiche del decreto di fissazione d'udienza alle parti;
- ritenuto tempestivo il ricorso depositato in data 03.05.2019, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di espulsione (07.04.2019) ed accertata la propria competenza territoriale, quale giudice del luogo in cui ha sede il Prefetto, autorità che ha disposto l'espulsione del ricorrente;
- considerato che all'udienza di comparizione è comparso per il ricorrente il difensore che ha insistito nell'accoglimento del ricorso e che nessuno è comparso per il Prefetto di Palermo che è stato dichiarato contumace;
- letti gli atti prodotti;
- visto l'art. 19 D.Lsvo 286/98;

- rilevato che il ricorrente ha dedotto a fondamento dell'opposizione una condizione di salute di particolare gravità, accertata da documentazione sanitaria rilasciata dall'Ospedale Civico – Benfratelli in data 05.04.2019;
- osservato, in particolare, che dal certificato medico del 05.04.2019 si evince che: “ ...l'infezione da cui è affetto il paziente non consente il rientro nel Paese di origine ... ciò potrebbe rappresentare un irreparabile pregiudizio alla salute dello stesso...”(cfr. all.2 produzione ricorrente)
- ritenuto, quindi, che le patologie da cui risulta affetto il paziente, in rapporto alle strutture sanitarie del suo paese, siano tali da poter generare un grave pericolo per l'incolumità della sua persona in caso di rimpatrio presso il paese di provenienza;
- rilevato, pertanto, che il motivo in esame addotto in ricorso appare meritevole di accoglimento;
- ritenuto che l'accoglimento del superiore motivo di gravame assorbe le altre censure e dispensa dall'esame delle stesse;
- osservato, infine, che, in considerazione della peculiarità della fattispecie in esame, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da _____, nato in Senegal a Dakar il 11.05.1970; avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo in data 07.04.2019 e notificato in pari data;

per l'effetto, annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo in data 07.04.2019;

spese di giudizio compensate;

manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti.

Palermo, 14 Maggio 2019.

Il giudice di pace

dott.ssa Donata Di Chiara

Ufficio del Giudice di Pace di Palermo
Depositato in cancelleria

Il ~~16~~ **16** MAG 2019 Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa D. CHIARA